



Notaio Davide Scipione Maria Spitaleri

REPERTORIO N. 354

RACCOLTA N. 257

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA ACOSET S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Luglio, alle ore nove e minuti quarantanove.

In Catania, presso la sede sociale, in Viale Mario Rapisardi n. 164.

Innanzi a me Dott. Avv. **DAVIDE SCIPIONE MARIA SPITALERI**, Notaio in Paternò, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

È PRESENTE

- Di Gloria Diego, nato a Adrano (CT) il 21 giugno 1944, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e come tale legale rappresentante, della società:

- "**ACOSET S.P.A.**", con sede in Catania (CT), Viale Mario Rapisardi n. 164, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 3.477.521,00, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia al numero, codice fiscale e Partita IVA: 00132380874, R.E.A. n. CT-247547, indirizzo pec: *acaset@pec.it*, a tale atto legittimato ed autorizzato in forza dello Statuto Sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità, mi chiede di assistere, onde redigerne il verbale, della parte Straordinaria dell'Assemblea della detta società, convocata in seconda adunanza, in questo luogo, giorno e ora (9:00 nell'avviso di convocazione) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione modifiche statutarie per adeguamento alla vigente normativa in tema di società interamente pubbliche.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

"Assume la presidenza a norma di legge il comparente il quale

CONSTA E FA CONSTARE

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione contenente luogo, giorno e ora nonché l'ordine del giorno, in prima convocazione indetta per il giorno 25 Giugno 2021 ed è andata deserta per insufficienza del numero di azionisti intervenuti, come risulta dal relativo verbale ai miei rogiti del 25 Giugno 2021, repertorio n. 347, registrato a Catania l'1 Luglio 2021 al n. 24.482;

- che, nel sopra detto avviso, l'Assemblea era stata convocata anche in seconda adunanza per il giorno 2 Luglio 2021, alle ore 9:00 e seguenti, presso la sede della società;

- che sono legittimamente intervenuti, in proprio o per delega, gli azionisti individuati, nell'Elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e rappresentanti complessivamente numero 2.883.232 (pari al 82,91% del capitale sociale) sulle numero 3.477.521 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione:

- a) è presente il Presidente, esso stesso comparente;
- b) è presente la Consigliera Cirelli Annunziata,
- c) è assente il Consigliere Guglielmino Antonino Vladimiro;

Registrato a:

Catania

il 05/07/2021

con il num. 24917

serie 1T

- che del Collegio Sindacale:
 - a) è presente il Presidente Pennisi Antonio Santi,
 - b) è presente il Sindaco effettivo Puglisi Marcello Natale,
 - c) è presente il Sindaco effettivo Barbagallo Carmelina;
- che è assente il Revisore Unico Privitera Nicolò Antonio;
- che ha verificato la regolarità della costituzione ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, e dichiara l'assemblea validamente riunita ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione esponendo all'Assemblea la necessità per la società di procedere ad una integrale revisione dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla vigente normativa in tema di società interamente pubbliche ed, in particolare, all'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni ed al conseguente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Il Presidente, quindi, passa all'esposizione della nuova versione Statuto.

A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare ed accerta che, dopo esauriente discussione, con votazione unanime dei presenti, espressa a mezzo alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare nella nuova versione aggiornata lo **Statuto Sociale**, composto da numero diciannove (n. 19) articoli, che si allega sotto la lettera "**B**";
- 2) di dare mandato all'Organo Amministrativo al fine di rendere operative le superiori delibere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantacinque. Spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici e completato a mano da me Notaio per pagine tre e sin qui della quarta.

Sottoscritto alle ore dieci.

Diego Di Gloria

Davide Scipione Maria Spitaleri Notaio

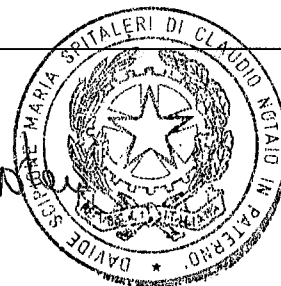
FOGLIO DI PRESENZA DEL 02 LUGLIO 2021
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE
ordine del giorno

- 1) **Esame ed approvazione modifiche statutarie per adeguamento alla vigente normativa in tema di società interamente pubbliche**

COMUNE	COGNOME	NOME	FIRMA
ACI BONACCORSI			
ACI S. ANTONIO			
ADRANO	LIOTTA	VITO	M. L. L.
BELPASSO	PECORINO MELI	MORENO	Procedo
CAMPOROTONDO ETNEO			
CATANIA (S.G.GALERMO)	BONACCORSI	ROBERTO	R. Bonaccorsi
GRAVINA DI CATANIA	GAMMUSO	MASSIMILIANO	M. G.
MASCALUCIA	D'URS	ALFIO	Alfio D'Urso
NICOLOSI	MAZZAGLIA	SALVATORE	Salvatore Mazzaglia
PEDARA	CRISTAURO	ALFIO	Alfio Cristauro
RAGALNA	CHISARI	SALVATORE	Salvatore Chisari
S.AGATA LI BATTIATI	RUBINO	MARINO	Marino Rubino
S.GIOVANNI LA PUNTA	BECCA	ANTONIO	Antonio Becca
S.MARIA DI LICODIA			
S.PIETRO CLARENZA	TORRENO	LUIGI	Luigi Torreno
SAN GREGORIO	COCCO	ERMINIO	Erminio Cocco
TRECASTAGNI	Messina	Cyrille	Messina Cyrille
TREMESTIERI ETNEO	CONSOLI	ALESSANDRO	Alessandro Consoli
VALVERDE			
VIAGRANDE			

D. C. P. L. P.

Dante Supren Mance Spolani

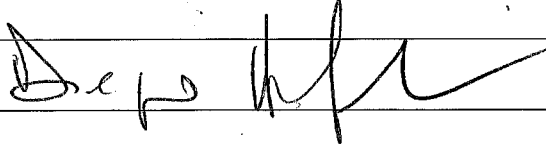




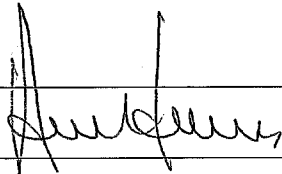
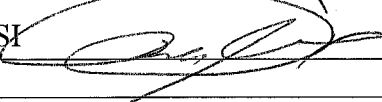
L'acqua è la nostra storia dal 1911.

SEGUE FOGLIO PRESENZA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 02 LUGLIO 2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIEGO DI GLORIA	
ANTONINO GUGLIELMINO	
ANUNZIATA CIRELLI	

COLLEGIO SINDACALE

ANTONIO PENNISI	
CARMELINA BARBAGALLO	
MARCELLO NATALE PUGLISI	

REVISORE UNICO

NICOLO' ANTONIO PRIVITERA

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI "ACOSSET S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'articolo 115 del T.U.E.L. e della vigente normativa, una società per azioni, risultante dalla trasformazione della Azienda Speciale esercitata in forma consortile "A. Co. S. Et.", denominata "ACOSSET S.p.A."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede legale in Catania.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali ed agenzie.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea in sede straordinaria. La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, potrà essere anticipatamente sciolta.

Articolo 4 - OGGETTO

La società opera senza soluzione di continuità rispetto all'attività della precedente Azienda Speciale Consorziale, conservando tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Azienda originaria.

La società ha per oggetto esclusivo la gestione in via diretta tramite affidamenti in house da parte degli Enti soci del servizio idrico integrato consistente in

- captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;
- progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti necessari alla erogazione dei servizi a rete nonché l'esecuzione di lavori attinenti;
- gestione di reti, impianti e dotazioni per l'esercizio del servizio idrico integrato.
- tutela dell'ambiente, sia promuovendo studi e ricerche in merito, sia esercitando anche per conto terzi l'attività di controllo di inquinamento idrico ;
- attività e servizi di *consulting* per conto di altre aziende e/o enti esercenti attività del servizio idrico integrato;
- qualsiasi ulteriore attività anche di gestione nel settore del servizio idrico integrato e dei servizi connessi.

La società esercita la sua attività principalmente con lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci e ricavandone più dell'ottanta per cento (80%) del suo fatturato. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato appena indicato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale, industriale e di investimento, inclusa la richiesta e prestazioni di garanzie anche fidejussorie, con espressa

2
10
2
1

David Spigoretti
Dipartimento



esclusione dell'esercizio, in maniera professionale e nei confronti dei terzi, delle attività finanziaria e di intermediazione mobiliare. La prestazione di garanzie reali e fidejussorie potrà essere effettuata solo a favore di Enti e società controllate e collegate.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società può, qualora strettamente necessario, costituire apposite società e/o partecipare ad Enti, società od altre forme associative, stipulare convenzioni ed accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per attuare opere, interventi o programmi d'intervento determinati, partecipare a gare d'appalto anche in associazione temporanea di imprese, consorzi o società consortili, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in vigore per le società a partecipazione pubblica.

Articolo 5 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni della società ai soci sono effettuate nel domicilio risultante dal libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale, a norma dell'art. 115, comma 1, del D.P.R. n. 267/2000, è determinato nella somma di euro tremilioniquattrocentosettantasettemila e cinquecentoventuno (€ 3.477.521,00), rappresentato da numero tremilioniquattrocentosettantasettemila e cinquecentoventuno (n. 3.477.521) azioni ordinarie del valore nominale di euro uno (€ 1,00) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Nei limiti previsti dalla legge, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi.

La società per eventuali esigenze finanziarie può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia. La società potrà richiedere finanziamenti, ad altro titolo, alle condizioni previste dalla legge, ed ottenere contributi finalizzati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Pubblici e privati, dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali.

Poiché la società, nata dalla trasformazione di un Ente consortile e da un'Azienda speciale, è e deve restare affidataria in via diretta del servizio idrico integrato degli Enti soci, non può avere soci privati e pertanto dovrà restare a totale capitale pubblico. Le azioni potranno, pertanto, essere cedute solo a Enti pubblici.

In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione non potranno essere offerte né in opzione di cui all'art. 2441, comma 1, codice civile, né in prelazione di cui all'art. 2441, comma 3, codice civile, a soggetti privati. Le cessioni e le offerte, le sottoscrizioni e le emissioni di azioni in violazione dei rispettivi divieti sopra descritti sono da considerarsi assolutamente nulle ed inopponibili alla società ed agli altri azionisti.

Articolo 7 - AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto per ciascuna. In esecuzione dell'aumento di capitale sociale possono essere emesse categorie di azioni aventi diritti diversi.

La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed accettazione del presente statuto.

Articolo 7.1 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, dandone loro preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata. I soci aventi diritto di prelazione potranno esercitare tale loro diritto mediante dichiarazione scritta che deve essere ricevuta dal socio offerente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui più azionisti intendano esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di vendita, queste verranno ripartite tra i richiedenti in proporzione alle azioni da ciascuno rispettivamente possedute. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda cedere le proprie azioni potrà venderle a chiunque, fermi restando i limiti di cui al precedente art. 6.

Articolo 8 – OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, determinandone, ai sensi di legge, la fissazione delle modalità di collocamento e di emissione, avvalendosi, ove necessario, di professionisti intermediari finanziari ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Le obbligazioni convertibili in azioni possono essere sottoscritte esclusivamente da soggetti soci o legittimati ad essere tali, in ossequio a quanto previsto dal superiore art. 6.

Articolo 8.1

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Gli organi della società sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo. 9.1 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata normalmente nella sede della società od altrove per comprovate esigenze, ma comunque entro il territorio della Sicilia, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dell'organo consiliare o su domanda, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso di convocazione comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta certificata dariceversi almeno dieci giorni prima dell'assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e della seconda convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedono; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

L'assemblea viene inoltre convocata in seduta ordinaria per l'informativa in ordine all'andamento aziendale al 30 giugno di ciascun esercizio.

La convocazione dell'Assemblea deve essere eseguita senza ritardo quando essa è obbligatoria per legge.

Articolo 9.2 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età. In caso di loro assenza l'assemblea è presieduta da chi è designato a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea, a maggioranza semplice degli intervenuti, anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo.

Articolo 9.3 - INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti nel registro dei soci. Ciascuno socio può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2372 codice civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo della Società, ai dipendenti della stessa, alle società da questa controllate, ai membri degli organi amministrativi e di controllo ed ai dipendenti di queste, a coloro che sono titolari di ditte o proprietari di partecipazioni sociali, amministratori, impiegati o comunque stipendiati, in società che esercitino le attività rientranti nell'oggetto sociale della Società.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

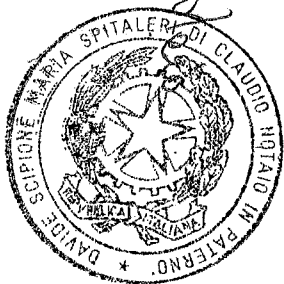
Articolo 9.4 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i due quinti del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, per le delibere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 2369 codice civile.

Per la nomina dei membri degli organi sociali si applicano le disposizioni del successivo articolo 9.5 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera in conformità a quanto previsto dall'art. 2369 codice civile e comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, salve le ipotesi delle delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, per l'approvazione delle quali sarà necessario, in ogni caso, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Tutte le votazioni si svolgeranno con il metodo dell'alzata di mano ad eccezione della nomina dei membri degli organi sociali per la quale si applicano le disposizioni del successivo articolo 9.5 del presente statuto.



Delle deliberazioni assembleari viene redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato apposito verbale, salvo quando la legge prescriva l'intervento del notaio. Il verbale sarà redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 codice civile.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà svolgersi anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature di carattere audiovisivo che consentano, in tempo reale, l'individuazione e la concreta partecipazione dei componenti. In tal caso l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova colui che la presiede.

Articolo 9.5 - COMPETENZE

L'assemblea in seduta ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri membri del Consiglio stesso, i membri del Collegio sindacale ed il Presidente del Collegio stesso. Alle suddette nomine l'assemblea provvede con votazioni separate e a voto palese con le maggioranze previste all'art. 9.4 del presente statuto. Resta fermo il diritto dei soci che lo richiedano di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione;
- determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso spese per gli amministratori e per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Direttore Generale stabilendone il compenso;
- nomina i componenti dell'organismo di controllo analogo;
- delibera in ordine ai piani pluriennali di sviluppo predisposti dall'organo amministrativo;
- delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 10.1 - COSTITUZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente ed altri due membri nominati dall'Assemblea, stanti le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, la composizione societaria e l'attività affidata dai soci alla società.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Per le modalità della loro nomina si rinvia al superiore art. 9.5.

Gli Amministratori devono possedere una specifica e qualificata competenza

...
Dante Supera Hare Sabeloni



tecnica ed amministrativa per studi compiuti o per funzioni o mansioni svolte presso aziende pubbliche o private o presso Enti pubblici e sono soggetti a tutte le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per le società pubbliche. Non possono assumere la carica di amministratore i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, nonché i dipendenti della Società e delle società da essa controllate, i membri degli organi di controllo e i dipendenti di queste. Si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora i nuovi amministratori nominati non provvedano ad accettare la carica nel termine di dieci giorni dalla nomina stessa la delibera dell'assemblea perde la sua efficacia e bisognerà provvedere ad una nuova nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicepresidente. Il Consiglio nomina un segretario che può anche essere persona estranea al Consiglio.

Il Presidente ed il segretario redigono e firmano i verbali delle riunioni del Consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, già riportati sui libri sociali.

Ai membri dell'organo amministrativo spettano il compenso ed il rimborso delle spese stabilito dall'Assemblea, nei limiti previsti dalle norme sulle società interamente pubbliche. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. È altresì fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 10.2 - CONVOCAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o del Collegio Sindacale, con indicazione delle materie da trattare.

Il Consiglio viene convocato normalmente nella sede sociale od altrove, per comprovate esigenze, ma comunque entro il territorio della Sicilia.

L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio unitamente all'ordine del giorno, mediante comunicazione fatta con telegramma, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo e le materie da trattare, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica da trasmettere almeno quarantotto ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale secondo un calendario fissato dallo stesso consiglio all'inizio di ciascun anno. Resta in facoltà del Presidente convocare il consiglio quando lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature di carattere audiovisivo che consentano, in tempo reale, la individuazione e concreta partecipazione dei componenti. In tal caso il consiglio si intende svolto nel luogo in cui si trova colui che lo presiede.

Articolo 10.3 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Chi presiede la seduta procede all'accertamento della regolarità e della validità della seduta e della delibera.

Articolo 10.4 - COMPETENZA

Salvi sempre i poteri affidati dalla legge e dal presente statuto all'Organismo di controllo analogo congiunto e in deroga all'art. 2380-*bis* codice civile, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione, sia nell'amministrazione ordinaria che in quella straordinaria della società, ed ha facoltà di decidere in ordine a tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso quelli che siano per legge o per statuto riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare l'organo amministrativo ha il potere di decidere sui seguenti atti e affari:

- a) acquistare, vendere, permutare immobili, conferirli in altre società istituite o costituende;
- b) emettere obbligazioni;
- c) acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;
- d) promuovere controversie, costituirsi in giudizio nel quale la società è chiamata in causa, transigere o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori le controversie nelle quali la società è parte, nominando i difensori di fiducia;
- e) assumere obbligazioni in genere, anche pluriennali anche a mezzo di contrazione di mutui o prestiti o emissione di obbligazioni;
- f) costituzione e partecipazione in nuove società, A.T.I., *joint venture*, partecipazioni a G.E.I.E.;
- g) la fissazione dei regolamenti di valenza interna, eccetto quello dell'Assemblea dei soci;
- h) i regolamenti aventi valenza esterna.

L'organo amministrativo, inoltre, formula proposte all'Assemblea concernenti gli oggetti di competenza della stessa e propone ad essa per l'approvazione i seguenti atti fondamentali:

- i) il bilancio;
- l) le modifiche dello statuto.

L'organo amministrativo, infine, redige i piani pluriennali di sviluppo e la relazione semestrale sull'andamento aziendale della società, da sottoporre all'assemblea ai sensi del precedente articolo 9.

Articolo 11 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E POTERI

Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci inoltre, nomina tra i Consiglieri, con gli stessi limiti previsti per il Presidente, un Vice Presidente. La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione spettano i seguenti poteri:

- a) la rappresentanza legale, istituzionale, negoziale e processuale della

società in qualunque rapporto essa è parte, in particolare il potere di firma nei rapporti bancari intestati alla società;

- b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno;
- c) sottoscrivere i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, unitamente al Segretario;
- d) provvedere a consentire il funzionamento dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- e) compiere gli atti necessari per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- f) presiedere le gare d'appalto;
- g) svolgere tutte le altre attività relative ai poteri specificamente delegatigli, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione;
- h) nominare speciali procuratori, anche alle liti, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente sono attribuite in concorrenza al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze a quest'ultimo spettanti descritte al precedente art. 10.4, lettere da a) ad h), del presente statuto, ma solo in caso di necessità ed urgenza e salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio, nonché spettano in esclusiva, in via residuale, tutte le competenze non attribuite nel presente statuto o spettanti per legge all'Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi poteri sono esercitati, in caso di dichiarata impossibilità del Presidente dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare i poteri di cui alla superiore lettera f) al Direttore Generale e/o ad uno o più dipendenti, determinando i limiti della delega.

Non sono comunque delegabili da parte del consiglio di amministrazione i poteri e le attribuzioni relativi a:

- 1) definizione ed approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale;
- 2) adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle cariche sociali;
- 3) redazione di piani operativi annuali, piani d'investimento e di assunzione del personale;
- 4) predisposizione e modifica di contratti di servizio, prestazioni di garanzia;
- 5) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore ad euro 250.000,00 per ogni singola operazione;
- 6) acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma;
- 7) compravendite e permuta di beni immobili di valore superiore ad euro 300.000,00 per ogni singolo immobile;
- 8) assunzione di mutui ed emissioni obbligazionarie.

Articolo 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale nomina pure il Presidente e determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso spettante ai sindaci. La scelta dei sindaci e dei supplenti da eleggere deve essere effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'elezione. Essi sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni del Collegio sindacale potranno svolgersi anche in video conferenza o per il tramite di apparecchiature di carattere audiovisivo che consentano, in tempo reale, la individuazione e concreta partecipazione dei componenti. In tal caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova colui che la presiede.

Articolo 13 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci scelto tra candidati dotati dei requisiti di adeguata preparazione culturale e di comprovata esperienza professionale nei campi di attività della società.

La nomina è disposta per una durata di anni tre prorogabile e/o rinnovabile.

In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, produttiva, commerciale, amministrativa, economica e finanziaria della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi e degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo;
- d) formulare proposte al CdA;
- e) dirigere il personale, provvedendo a tutti gli atti inerenti i relativi rapporti

di lavoro, formulare proposte di miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della struttura organizzativa al fine del loro costante adeguamento al mutare del contesto operativo ed economico della società;

- f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e/o delegate dal CdA.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Organismo di Controllo analogo congiunto con funzioni di assistenza e di verbalizzazione ma senza diritto di voto.

È fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

Articolo 13-bis – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

La società è soggetta al controllo congiunto degli Enti Pubblici soci e, pertanto:

- a) gli organi decisionali di Acoset S.p.a sono composti da soggetti individuati in qualità di rappresentanti degli Enti soci. Singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci;
- b) tali Enti soci esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di Acoset S.p.a.;
- c) Acoset S.p.a. non persegue interessi contrari a quelli degli Enti soci.

Il controllo congiunto degli Enti Pubblici soci viene esercitato mediante un Organismo di Controllo Analogo composto di tre membri, nominati ai sensi dell'art. 9.5.

I componenti dell'Organismo di Controllo Analogo devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2399 codice civile. Essi restano in carica per tre anni e possono essere sostituiti in qualsiasi momento con delibera assembleare.

Ciascun componente dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto esprime un voto. Le deliberazioni dell'Organismo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza.

In ogni caso, l'Organismo di Controllo Analogo esercita i poteri seguenti:

- a) delibera in ordine ai piani annuali o pluriennali predisposti dall'organo amministrativo, con facoltà di modificarne i contenuti, con delibera adeguatamente motivata;
- b) delibera in ordine alle operazioni strategiche della società, che devono essere sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;
- c) può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti in ordine alla gestione ordinaria o straordinaria della società, nonché all'adeguatezza organizzativa della società stessa;
- d) in caso di inerzia dell'organo amministrativo può intervenire in via sostitutiva, nominando commissari *ad acta* per la realizzazione di determinati progetti od operazioni;
- e) anche al di fuori del caso di cui al punto precedente, può nominare commissari, con incarico a tempo determinato ed avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico progetto o una specifica direzione di lavori;
- f) può procedere ad atti di ispezione e richiedere informazioni di qualsiasi genere agli organi della società, fatto salvo il rispetto dei segreti industriali e commerciali;

- g) nel caso in cui, nel corso della gestione della società, si manifestino sintomi di crisi d'impresa, l'Organismo di Controllo Analogo Congiunto adotta senza indugio, qualora non abbia già provveduto l'organo gestionale, specifici atti di indirizzo intesi a prevenire l'aggravamento della crisi, a correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento, ovvero ad avviare le
- procedure per lo scioglimento della società.

L'Organismo di Controllo Analogo Congiunto, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui al comma precedente, controlla in via permanente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e la regolarità ed efficienza della gestione, e trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della gestione societaria e sui problemi eventualmente rilevati, agli organi deliberativi degli enti rappresentati.

L'Organismo di Controllo Analogo non costituisce un organo della società ed i suoi componenti non possono essere retribuiti dalla società in alcuna maniera.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE, UTILI, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 14 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua presentazione all'Assemblea per l'approvazione con le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale.

Articolo 15 - UTILI

L'utile netto del bilancio dovrà essere così ripartito:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del Capitale Sociale attuale;
- b) il 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria, da costituirsi in bilancio;
- c) il rimanente da destinare ad ulteriore riserva, ad investimenti, a riduzione delle tariffe o distribuibile ai soci, in tutto od in parte, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, la nomina e l'eventuale revoca dei soggetti incaricati della revisione legale, nonché la durata, il compenso, le funzioni, lo svolgimento dell'esercizio dell'incarico sono disciplinate dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e da ogni altra normativa vigente in materia.

Essi sono rinnovabili nei limiti in cui il rinnovo dell'incarico è consentito dall'ordinamento nazionale e dalla legge regionale per i revisori dei comuni siciliani.

Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- il loro compenso nei limiti previsti per gli amministratori;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VII

RINVIO

Articolo 19 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, FIRMATO
DIGITALMENTE COME PER LEGGE.
CONSTA DI NUMERO DICIASSETTE (17) FOGLI.
SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
PATERNO' ADDÌ TRE NOVEMBRE DUEMILAVENTUNO.